

Alle persone alle quali è notificato il divieto, il Questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'Ufficio o Comando di polizia competente, in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificatamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto.

Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive non può avere durata inferiore ad un anno e superiore a cinque e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.

Nei confronti delle persone indiziate di aver agevolato o commesso gravi atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive, può essere disposto l'arresto, differito anche nelle 48 ore dopo il termine dell'evento sportivo.

QUESTURA di VENEZIA
VENEZIA - Santa Croce n.500

tel. 041.2715511 - Fax 041.2715402

mail : urp.ve@poliziadistato.it



Perché la Polizia tutela l'ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini ?

Art.1 TULPS
(Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza)

L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle provincie e dei comuni, nonché delle ordinanze delle Autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.

Per mezzo dei suoi ufficiali ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.

L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.

Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o in mancanza, dal sindaco.



QUESTURA di VENEZIA
Divisione Polizia Anticrimine

DASPO
DIVIETO DI ACCESSO A
MANIFESTAZIONI SPORTIVE

LE PRINCIPALI FONTI
NORMATIVE



L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive, costituito con decreto interministeriale dell'8 marzo 2007, ha adottato le seguenti determinazioni da osservare in occasione di manifestazioni sportive :

è fatto divieto di introdurre in tutti gli impianti sportivi striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilati, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dal Questore.

E' possibile introdurre all'interno degli impianti sportivi ed esporre striscioni contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrando, almeno 7 gg. prima dello svolgimento della gara, apposita istanza, anche mediante fax o mail, alla società che organizza l'incontro, indicando le proprie generalità complete, specificando:

- le dimensioni ed il materiale utilizzato;
- una foto del materiale da esporre o utilizzare;
- il settore in cui verrà esposto.

Analoga disciplina deve essere applicata anche per le bandiere, fatte salve quelle riportanti solo i colori sociali della squadra e quelle degli Stati rappresentati in campo.

La società che ospita l'incontro, a cui è demandata ogni attività di verifica e controllo attraverso gli "steward ", consentirà l'ingresso del materiale

preventivamente autorizzato all'interno dello stadio, almeno 1 ora prima dell'apertura dei cancelli, specificando il varco di accesso.

Non sarà consentito l'ingresso di materiale, anche se autorizzato, dopo l'apertura al pubblico dei cancelli.

Gli striscioni autorizzati potranno essere affissi esclusivamente nello spazio specificatamente assegnato dalla società, la quale dovrà verificarne il rispetto delle prescrizioni con proprio personale.

L'esposizione di materiale diverso da quello autorizzato, comporta l'immediata rimozione e l'allontanamento dagli impianti del/dei trasgressore/i, a cui potrà essere applicata la normativa in materia di divieto di accesso agli impianti sportivi.

Al termine del deflusso degli spettatori, il materiale autorizzato dovrà essere rimosso e, ove prescritto o richiesto, ripresentato integralmente presso il varco di uscita indicato.

La società organizzatrice è tenuta a rilasciare, anche in deroga al limite previsto, biglietti gratuiti per i minori di anni 14 accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado. L'adulto è tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore durante l'evento sportivo.



DASPO

(Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive)

La norma è stata istituita con la legge 13.12.1989, nr.401, dove :

all'art.6, comma 1, è previsto che l'Autorità di P.S. (Questore) può ordinare il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni agonistiche alle persone che vi si rechino con armi improprie o che siano state condannate o che risultino denunciate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che nella stessa circostanza abbiano incitato o inneggiato alla violenza con grida o scritte.

Il contravventore è punito con l'arresto da uno a tre anni.

Con la legge 04.04.2007 nr.41 è prevista :

la vendita nominativa dei biglietti di ingresso agli impianti sportivi e la verifica della corrispondenza del titolare all'atto dell'ingresso, da parte della società sportiva che ospita l'evento.

Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori degli anni 18 che abbiano compiuto il 14° anno di età. L'eventuale provvedimento emesso è notificato a chi esercita la patria potestà.